

Bonus negozi e botteghe condotti a mezzo leasing operativo o in concessione. Se la struttura contrattuale ha la stessa funzione economica del contratto locazione “tipico” ammesso l’utilizzo del credito

Il credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1) si applica anche ai “canoni” relativi ad immobili condotti in forza di un contratto diverso dalla locazione, se la struttura contrattuale rappresentata presenta la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”. In pratica, e in applicazione dei principi espressi per utilizzo del similare credito d’imposta affitti previsto dall’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (decreto “Rilancio”), possibile fruire del credito d’imposta pari al 60 per cento dei canoni versati relativi di marzo 2020 previsti da un contratto di concessione stipulato col comune, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la fruizione (cfr. paragrafo 3, circolare n. 14/E del 2020 – in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 809). Stesso discorso, anche nel caso in cui l’immobile sia condotto in forza di contratto leasing operativo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 318 del 7 settembre 2020.

Contratto di locazione unitario per diverse unità immobiliari. Bonus negozi e botteghe in proporzione alla rendita degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo

In caso di contratto di locazione unitario ricomprende una pluralità di immobili indipendenti nel quale le parti nulla hanno previsto in merito alla divisibilità della prestazione, il contribuente non perde il diritto al credito d'imposta per negozi e botteghe sulla quota parte del canone di locazione relativa agli immobili censiti con categoria catastale C/1. In tal caso è possibile determinare il canone di locazione relativo agli immobili su cui è previsto il beneficio del credito d'imposta, in proporzione alla rendita catastale degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo, con le stesse modalità previste nell'ambito della disciplina della cosiddetta "cedolare secca", in casi analoghi a quelli sopra descritti, esplicitate nell'esempio n. 6 della circolare 1 giugno 2011, n. 26/E. (in "Finanza & Fisco" n. 17/2011, pag. 1346). Questa la sintesi della risposta ad interpello n. 324 del 9 settembre 2020.

Domanda Bonus Covid-19 respinta: richieste di riesame entro il 21 giugno

In tema di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Inps con messaggio n. 2263 del 1° giugno 2020 ha comunicato di aver concluso la prima fase di gestione delle domande, compresa la pubblicazione delle motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all'accertamento dei requisiti previsti dalle relative disposizioni. Nel messaggio, l'Istituto riferisce che esiti di reiezione delle domande non accolte sono state notificate tramite messaggio informatico e non tramite comunicazioni epistolari cartacee. Nel dettaglio, gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio "Indennità 600 euro" (la stessa in cui è stata presentata la domanda) alla voce "Esiti", sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2020

In questo numero:

- il processo tributario telematico (risposte ad alcuni dubbi di carattere pratico);
 - la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES e le novità dichiarative 2020;
 - le perdite nel reddito di impresa (e correzione di errori tramite dichiarazione integrativa);
 - le risposte dall'Agenzia delle Entrate sul Decreto Cura Italia e sul Decreto Liquidità;
 - le Cessioni intraUe (la disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato Ue alla luce del Regolamento n. 1912/2018);
 - il regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d'imposta 2019 (il provvedimento che disciplina le condizioni per l'applicazione dei benefici).
-

Blocco dei licenziamenti. Altri 3 mesi dal D.L Rilancio | Le procedure di licenziamento disposte dal 23 febbraio al 17 marzo possono essere revocate con ripristino del rapporto di lavoro accedendo alla cassa

integrazione

L'articolo 80 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) ha modificato l'articolo 46 del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia), portando a cinque mesi il termine (a dopo Ferragosto) entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Nel dettaglio, la disposizione, nel modificare il comma 1 dell'articolo 46 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 5 mesi (anziché i sessanta giorni previsti in origine dall'articolo 46) e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966.

Su tale questione è ora intervenuto l'INPS, che nel riportare quanto sostenuto dall'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale "l'indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, dove 'non rileva ..., il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l'accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l'individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore'", ha precisato che "in ragione di quanto sopra, è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, all'accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento

– con le causali di cui al citato articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 – intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui al decreto Cura Italia.

Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità. Le nuove risposte dell'Agencia ai quesiti di operatori, professionisti e associazioni

L'acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% per cento in dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. Lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Inoltre, basta l'estratto conto o la ricevuta per aver diritto allo sconto fiscale sulle donazioni dirette alla Protezione civile su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella [circolare n. 11/E](#) firmata dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull'applicazione delle misure fiscali previste dal D.L. n. 18/2020 ([D.L. Cura Italia](#)) e dal D.L. n. 23/2020 ([D.L. Liquidità – in "Finanza & Fisco" n. 7/2020, pag. 593](#)) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I quesiti a cui l'Agencia ha fornito risposta sono stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, e

spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza sino al *bonus* ai lavoratori dipendenti.

Mascherine: sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non conformi

Le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell'ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD *"spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE"*. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella *"Banca dati dei dispositivi medici"* pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell'elenco dovrà essere conservata anche l'attestazione di conformità alla normativa europea.

Erogazioni liberali alla protezione civile

Le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l'emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate,

assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti. Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite piattaforme di *crowdfunding* (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all'articolo 27 della legge n. 133 del 1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestata l'operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all'emergenza COVID-19.

Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti

La [circolare](#) chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 **i termini per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell'“esterometro” del primo trimestre 2020**. Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell'imposta sulle assicurazioni. Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell'imposta sui finanziamenti (articolo 20 D.P.R. n. 601/1973), anche nel

caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l'obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 D.P.R. n. 131/1986).

Sì agli accordi di conciliazione a distanza

La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 ([in "Finanza & Fisco" n. 5/2020, pag. 438](#)). Il deposito dell'accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l'ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

La sospensione dei termini nei procedimenti di adesione

Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la **sospensione per l'impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall'articolo 83 del D.L. Cura Italia, poi estesa fino all'11 maggio dal D.L. Liquidità**. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione

di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell'adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

Gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali

Sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall'8 marzo al 31 maggio. La circolare specifica anche che nel periodo dell'emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici che dovrebbero effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio dell'autocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno infine valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Altri chiarimenti

La [circolare](#) fornisce anche diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del *bonus* ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria sede nel mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro.

Emergenza Coronavirus, tutte le info nell'area dedicata

Le indicazioni, i chiarimenti e le precisazioni dell'Agenzia sulle misure introdotte dai decreti "*Cura Italia*" e "*Liquidità*" sono disponibili all'interno dell'area tematica del sito delle Entrate "*Emergenza Coronavirus*", in costante aggiornamento. (*Così, comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2020*)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 E del 6 maggio 2020](#), con oggetto:«*DECRETO "CURA ITALIA" – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» – Disposizioni fiscali – Ulteriori chiarimenti e risposte a quesiti – D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto "Cura Italia") – D.L. 08/04/2020, n. 23 (cd. Decreto "Liquidità Italia")*»

Processo tributario. Le istruzioni sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini in seguito all'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19

Diffuse le istruzioni dell'Agenzia delle entrate sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini del processo tributario in seguito all'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19. Nella circolare n. 10/E del 16 aprile 2020 i primi chiarimenti sulla base dell'articolo 83 del D.L. n. 18/2020 ("Cura Italia" – in "Finanza & Fisco" n. 5/2020, pag. 416) e dell'articolo 36 del D.L. n. 23/2020 ("Liquidità Italia").

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2020

In questo numero:

- l'inutilizzabilità durante il periodo di vigenza della garanzia ex art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 del fermo amministrativo;
- la deducibilità "assistita" per le sponsorizzazioni di associazioni sportive dilettantistiche e vizi motivazionali della sentenza del giudice di merito;

- l'abuso del diritto nell'utilizzo di regimi opzionali agevolati;
 - la disciplina dell'IMU prevista dalla legge n. 160 del 2019;
 - le istruzioni per l'iscrizione al nuovo elenco dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente;
 - il quesitario sulle misure fiscali del Decreto "Cura Italia".
-

Decreto-legge "Cura Italia": approvato con modifiche dal Senato | Il testo passa alla Camera

Il Senato, giovedì 9 aprile, con 142 voti favorevoli, 99 contrari e 4 astensioni, ha approvato il maxi emendamento 1.900 interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl n. 1766, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto "Cura Italia", per l'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Il provvedimento passa all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Premio ai dipendenti di 100

euro. Esempi di calcolo e ulteriori chiarimenti

Il premio ai lavoratori dipendenti di 100 euro non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l'attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.). Ai fini della determinazione dell'importo del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, in alternativa al criterio indicato nel punto 4.1. della Circolare n. 8/E del 2020 (basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso.

Emergenza COVID-19. Sportelli Agenzia Riscossione chiusi fino a nuova comunicazione

Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che la chiusura al pubblico dei propri sportelli sul territorio nazionale, prevista in precedenza fino al 3 aprile, è stata prorogata fino a nuova comunicazione. Nell'attuale situazione

straordinaria, dovuta alle misure introdotte per far fronte all'emergenza COVID-19, i contribuenti possono utilizzare i servizi web, disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull'App Equiclick.

Si ricorda che i provvedimenti in materia di riscossione contenuti nel decreto legge "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) prevedono la sospensione delle attività di notifica e delle procedure di riscossione fino al 31 maggio, mentre le cartelle di pagamento già notificate prima della sospensione e con termini in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio, dovranno essere pagate entro il 30 giugno.

Misure fiscali del Decreto "Cura Italia": diffuso il primo quesitario

Con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l'Agenzia fornisce chiarimenti ai quesiti degli operatori e della stampa. Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2020

In questo numero:

- le misure fiscali del D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura Italia” (testo decreto-legge, relazione illustrativa e primi chiarimenti);
- la revisione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 (la relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti – Versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019).

Indennità COVID-19. Diffuse le istruzioni sui requisiti | Dal 1° aprile le domande dei 600 euro in favore di professionisti e lavoratori autonomi

Da domani, 1° aprile, sarà possibile inoltrare online le domande per ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”) per i professionisti e i lavoratori autonomi.

Si ribadisce che non si tratta di un *click day*. Le domande

potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile, collegandosi al sito e cliccando sul *banner* dedicato che compare sulla *Home page*.

L'Inps fornisce le istruzioni sui requisiti richiesti per ottenere l'indennità e sulla modalità di richiesta con la [circolare n. 49/2020](#), pubblicata oggi sul sito.

L'indennità **non concorre alla formazione del reddito** ed è prevista in favore di:

- **liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio**, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- **lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio**, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO**, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (**sono compresi anche gli iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco**);
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;
- lavoratori del settore agricolo purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di pensione diretta;
- lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000

euro.

Per il periodo in cui si percepisce l'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

La domanda per ottenere il *Bonus* potrà essere presentata a **partire dal 1° aprile 2020** esclusivamente per via telematica, avvalendosi di una delle seguenti modalità:

- collegandosi con il sito dell'Istituto e utilizzando l'apposito servizio, cliccando sul *banner* dedicato presente sulla *Home page*. **Per questa prestazione è previsto l'utilizzo del PIN semplificato.** La domanda di Bonus può essere fatta anche con SPID, CIE, CNS;
- tramite il **Contact center integrato**, chiamando il **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o **numero 06 164.164** (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- tramite i **Patronati**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

(Così, comunicato stampa Inps del 31 marzo 2020)

Si ricorda che dal 2 aprile l'accesso ai servizi telematici dell'INPS è contingentato, **dal lunedì al venerdì**, in base ai seguenti orari giornalieri:

- **dalle ore 8 alle ore 16** i servizi saranno disponibili per **Patronati e Intermediari abilitati**, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso;
- **dalle ore 16 alle ore 8** i servizi saranno disponibili per **i cittadini**, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente disponibili.

• **Accesso libero sabato e domenica.**

[Guida all'invio della domanda](#)

[Link al testo della circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020,](#)
con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito – Indennità COVID-19 – Indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020 – Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – Indennità ai lavoratori del settore agricolo – Indennità lavoratori dello spettacolo – Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 – Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – Istruzioni contabili e fiscali – Artt. 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. *“Cura Italia”*

Pronto il nuovo modulo per le richieste di sospensione delle rate mutui “prima casa”

È on line il nuovo modulo per chiedere la sospensione delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa usufruendo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cd. fondo Gasparrini).

Grazie al Fondo i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, in caso di

temporanea difficoltà possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate per 18 mesi.

Supporto alla liquidità. Nota congiunta Mef, Banca d'Italia, Abi e Mcc sulla moratoria su mutui e potenziamento Fondo Pmi

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana e il Mediocredito Centrale (MCC) hanno costituito una task force per assicurare l'efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo con il Decreto Legge 18/2020. Con tale misura è stata adottata una moratoria fino al 30 settembre per i prestiti per le micro imprese, le Pmi, i professionisti e le ditte individuali, mentre l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI, gestito da Mcc, è stata potenziata e ampliata, aumentandone le risorse e l'ambito di intervento e rendendo più veloci e semplici le procedure per l'ottenimento della garanzia.

Indennità “Cura Italia” per professionisti, co.co.co. e autonomi. Dal 1° aprile 2020 la domanda



🏠 / Inps Comunica / Notizie / Indennità 600 euro

Indennità 600 euro

🕒 27 marzo 2020

INDICE

Inizio Pagina

Si informa che le domande per usufruire della prestazione "indennità 600 euro" potranno essere presentate a partire dal primo aprile 2020.

Da quella data è possibile accedere direttamente da qui.



Aiutaci a migliorare questa pagina



Scopri come usare il portale

🕒 PUBBLICATO IL 27 marzo 2020

👍 799 📄 0

📄 Salva 🖨️ Stampa

Si ricorda che con il [messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020](#) l'Inps ha fornito indicazioni in merito:

1. alla Modalità semplificata di compilazione e invio *on line* di alcune delle domande di prestazione per l'emergenza Coronavirus;
2. alla Nuova procedura di emissione del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Per quanto riguarda il punto 1, con riferimento alle domande relative a:

- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli

- stabilimenti termali;
- indennità lavoratori del settore agricolo;
- indennità lavoratori dello spettacolo;
- bonus per i servizi di *baby-sitting*.

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o *Contact Center*.

Con riferimento alla sola prestazione “*bonus per i servizi di baby-sitting*”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus.

Per quanto riguarda il punto 2, l’Istituto è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal *Contact Center*, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

[Link al testo del messaggio Inps del 26 marzo 2020 n. 1381](#), con oggetto: interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN

[Consulta le FAQ Mef relative al settore Lavoro](#)

Indennità “Cura Italia” per professionisti, co.co.co. e autonomi: le istruzioni sulla modalità semplificata di compilazione e invio on line delle domande

Con messaggio del 26 marzo 2020 n. 1381, riguardante gli interventi di semplificazione per l'accesso ai servizi web e per l'attribuzione dei PIN, l'Inps ha diffuso le prime istruzioni sulla modalità semplificata di compilazione e invio on line di alcune delle domande di prestazione per l'emergenza Coronavirus. In particolare, nel messaggio, chiarito che ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:

Accertamento con adesione e termini per il ricorso:

confermato l'impatto della disciplina relativa alla sospensione ex art. 83 del Decreto "Cura Italia" | Delineate le procedure di gestione del procedimento di adesione nel periodo emergenziale

Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Decreto "Cura Italia"). Questa l'importante conferma contenuta nella circolare n. 6/E, riguardante le procedure di gestione del procedimento di adesione nel periodo emergenziale

Coronavirus, Decreto "Cura Italia". Ulteriori

chiarimenti sulle attività con sospensioni dei pagamenti

A seguito delle richieste pervenute da alcune Associazioni di categoria, si precisa che i codici riportati nell'allegato alla [risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020](#) sono puramente indicativi e non individuano tutti i soggetti a cui sono applicabili le sospensioni dei versamenti previsti dall'articolo 61 del decreto legge n. 18/2020 e dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020.

La precisazione è contenuta nella [risoluzione n. 14 del 21 marzo 2020](#) che riporta, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, un'ulteriore lista di codici attività interessati dalla sospensione. (*cf. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 marzo 2020*)

In particolare, l'Agenzia delle entrate precisa che i codici ATECO riportati nell'allegato alla citata [risoluzione n. 12/E del 2020](#) sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e all'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il suddetto elenco di codici ATECO **ha valore indicativo e non esaustivo** dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni, come specificato nella stessa [risoluzione n. 12/E del 2020](#).

Rientrano **ad esempio** nell'ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche i seguenti codici ATECO: .

- 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci

(interporti);

- 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
- 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- 52.29.21 Intermediari dei trasporti;
- 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
- 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
- 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
- 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
- 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14 E del 21 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ulteriori precisazioni – Articolo 60 e 61, del D.L.17/03/2020, n. 18. \(cd. \[Decreto "Cura Italia"\]\(#\)\)](#)

La classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del](#)

[16 novembre 2007: «Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate»](#)

[Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche \(ATECO 2007\)](#)

[Tavola di raccordo tra ATECOFIN 2004 e ATECO 2007](#)

Dietrofront Inps | Pagamento delle quote a carico dei lavoratori: si applica la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

Il decreto legge n.18/2020, cd Cura Italia, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l'obbligo di riversamento all'Inps entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Decreto “Cura Italia”. Prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020, l'Inps fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cinque indennità previste per il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.

Decreto “Cura Italia”. Per gli accertamenti esecutivi solo sospensione breve

Con circolare n. 5 del 20 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'articolo 68 del Decreto “Cura Italia” si riferisce solo alla sospensione dei termini per il versamento

degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati ex lett. b), dell'articolo 29 del D.L. n. 78/2010.

Va, pertanto, esclusa l'applicazione agli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 della sospensione dei termini – in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 – per il versamento, recata dall'articolo 68 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione».

Decreto “Cura Italia”. Così la sospensione dei termini delle istanze di interpello

Pubblicati i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulla sospensione dei termini delle istanze di interpello introdotta dall'art. 67 del Decreto “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020, n. 18).

Nella circolare n. 4/E forniti i primi chiarimenti sulla sospensione dall'8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

In particolare, si tratta della sospensione dei termini delle istanze di interpello, riguardanti:

l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono

condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta qualificazione della fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza (e non siano comunque attivabili le procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale) di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 212 del 2000;

la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti, come ad esempio per le istanze presentate ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000;

l'applicabilità della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 212 del 2000;

la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 212 del 2000.

**Inps: misure del Decreto Cura
Italia | I congedi per la
gestione separata, gli**

**autonomi, e i cinque
indennizzi per professionisti
e co.co.co, lavoratori
autonomi, turismo, agricoli e
spettacolo, saranno operativi
nei prossimi giorni.**

L'Inps è pronto a dare attuazione a tutte le misure del Decreto Cura Italia. L'Istituto si trova a gestire 10 miliardi di euro, in poche settimane, per circa 11 milioni di utenti tra cassa integrazione e gli altri strumenti di sostegno al reddito.

Uno sforzo più grosso di quello che lo scorso anno ci ha visti impegnati sul Reddito di Cittadinanza e Quota 100, sia in termini di risorse economiche che in termini di utenti.

Non c'è nessun click day inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni. Avremo domande aperte a tutti, ed un giorno di inizio, con un click. Purtroppo, c'è stato un grande fraintendimento su questa formula. La spiegheremo meglio a tutti i nostri utenti.

Il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo, e ad oggi l'Istituto registra circa 100 mila richieste di congedo con periodi dal 5 marzo.